

## **REGOLAMENTO COMITATO OSPITI E FAMILIARI**

(Allegato alla deliberazione n. 005 del 02/04/2012 Integrato con delibera n. 18 del 10.09.2012)

La Casa di Riposo "Simionati-Soattini", ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3 e dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo dei familiari degli ospiti, denominato "Comitato Ospiti e Familiari", d'ora in avanti semplicemente "Comitato".

La costituzione ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento.

### **Art. 1**

#### **Compiti**

Il Comitato agisce nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti della Casa di Riposo.

I compiti del Comitato sono i seguenti:

- a) collaborazione con Casa di Riposo finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli ospiti anche mediante segnalazione costruttiva di eventuali problemi o disfunzioni;
- b) collaborazione per la completa e tempestiva diffusione alle famiglie e agli ospiti delle informazioni provenienti dalla Casa di Riposo o, in caso di provenienza da terzi, dalla stessa autorizzate;
- c) formulazione alla Casa di Riposo di suggerimenti e proposte ed eventuale promozione di iniziative integrative, autorizzate dalla Casa di Riposo, per la migliore realizzazione dei programmi di assistenza finalizzati ad elevare la qualità dei servizi offerti;
- d) partecipazione alla fase concertativa con la Casa di Riposo sui temi attinenti all'assistenza agli anziani.

### **Art. 2**

#### **Composizione e durata**

Il Comitato è composto da n° 3 rappresentanti.

Il Comitato rimane in carica cinque anni e, dopo la scadenza, rimane in carica sino a che non sia stato insediato il nuovo Comitato.

### **Art. 3**

#### **Elezioni**

Nei sei mesi antecedenti la scadenza del proprio mandato, il Comitato dovrà avviare le procedure di elezione del nuovo Comitato.

Decorso il periodo di cui al precedente comma, in caso di inerzia del Comitato, il Direttore della Casa di Riposo provvederà ad avviare la procedura elettorale.

La procedura elettorale dovrà in ogni caso concludersi nel termine massimo di sei mesi dal suo inizio.

Le date e le modalità delle elezioni vengono stabilite dal Comitato uscente o in alternativa dal Direttore della Casa di Riposo, mediante apposito avviso pubblicato all'Albo dell'Ente, all'Albo on-line, negli spazi di maggiore frequentazione della Casa di Riposo.

La pubblicazione dell'avviso dovrà avvenire almeno trenta giorni prima della data iniziale di votazione.

All'avviso potrà essere data ulteriore diffusione anche con altri mezzi: comunicazioni individuali, sensibilizzazione a mezzo del personale dipendente, comunicazione in occasione di incontri di varia natura con gli ospiti e/o i familiari.

#### Art. 4

##### Modalità di presentazione delle candidature

Chi intende proporre la propria candidatura come componente del Comitato, dovrà presentare, nel termine di 25 giorni dalla data di affissione all'albo dell'ente dell'avviso che indice le elezioni, la propria candidatura in forma scritta con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e condizione di ospite o familiare, precisando in quest'ultimo caso il nome del parente ospite della struttura.

Le candidature andranno consegnate, entro il termine sopraindicato, all'ufficio protocollo della Casa di Riposo, che ne rilascerà ricevuta.

I nominativi dei candidati saranno resi noti ai votanti mediante affissione dell'elenco nel luogo di voto ed indicazione dei nominativi nelle schede di voto. Resta ferma la possibilità di esprimere la propria preferenza anche per persone diverse da quelle che hanno proposto la propria candidatura, purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5.

#### Art. 5

##### Elettorato attivo e passivo

Possono partecipare alla votazione in qualità di elettori:

- 1) gli ospiti delle strutture dell'Ente alla data in cui si tengono le votazioni;
- 2) i familiari degli ospiti, nell'ambito delle persone obbligate agli alimenti in base all'art. 433 del codice civile, con le precisazioni di cui sotto;
- 3) i tutori e gli amministratori di sostegno degli ospiti.

Il voto dell'ospite, del suo familiare o del tutore/A.d.S. sono alternativi, per cui per ciascun ospite potrà essere espresso un solo voto.

Per familiare si intende anzitutto il familiare contraente, cioè colui che si è obbligato all'atto dell'accoglimento.

In caso di ospite soggetto a tutela, il diritto di voto spetta rispettivamente al tutore o all'amministratore di sostegno.

In caso di ospite soggetto ad amministrazione di sostegno, il diritto di voto spetta alternativamente all'ospite o all'amministratore di sostegno

Ogni elettore potrà delegare, per iscritto, un altro elettore. Ogni elettore potrà essere titolare di una sola delega.

Possono essere eletti:

- 1) gli ospiti delle strutture dell'Ente;

In alternativa all'ospite rappresentato:

- 2) i familiari degli ospiti, nell'ambito delle persone obbligate agli alimenti in base all'art. 433 del codice civile;
- 3) i tutori e gli amministratori di sostegno degli ospiti.

#### Art. 6

##### Incompatibilità

Sono incompatibili con l'elezione a componente del Comitato la carica di amministratore o il rapporto di lavoro o di collaborazione professionale con la Casa di Riposo.

## Art. 7

### Operazioni di voto

Durante le elezioni l'Ente garantirà, in orari concordati, la presenza di personale per il regolare svolgimento delle operazioni.

Il voto dovrà essere espresso esclusivamente sull'apposita scheda, predisposta dall'Ente e consegnata una per ciascun votante, dopo l'identificazione, l'accertamento del diritto al voto e l'annotazione in apposito registro. Potranno essere espresse al massimo tre preferenze.

Le urne saranno custodite in apposito sito, chiuso a chiave durante gli intervalli tra le diverse giornate di voto, per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Le operazioni di spoglio saranno effettuate da personale dell'Ente, in data luogo ed orario preventivamente comunicati, e saranno pubbliche.

Non saranno ritenute valide le elezioni in cui non abbia votato almeno il 40% degli aventi diritto (ospiti o, in alternativa, familiari). Al fine di determinare tale percentuale, si farà riferimento al numero complessivo degli ospiti alla data di pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni.

I risultati delle elezioni saranno comunicati, a cura dell'Ente, agli eletti ed approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Comitato, nella prima riunione successiva alla sua elezione, che dovrà tenersi entro trenta giorni dalla delibera di cui al precedente comma, provvederà all'elezione tra i suoi componenti del presidente.

## Art. 8

### Dimissioni, decadenza e scioglimento

La qualità di componente del Comitato si perde per decesso, dimissioni dalla carica, dimissione dall'istituto e per decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Comitato. Il familiare dell'ospite perde la qualità di componente anche a seguito di decesso o dimissione del parente, ospite della struttura.

La cessazione di un componente viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Comitato; con tale provvedimento si provvederà alla surroga del componente cessato con il primo dei non-eletti, che resterà comunque in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato. In caso di decadenza, l'iniziativa può essere assunta autonomamente dal Presidente della Casa di Riposo.

Il Comitato viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, quando venga meno contemporaneamente la maggioranza dei componenti, senza possibilità di surroga.

## Art. 9

### Riunioni del Comitato

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute. In caso di assenza, la stessa dovrà essere giustificata. Dopo tre assenze ingiustificate, si incorrerà nella decadenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente per iscritto (anche tramite email). La convocazione dovrà avvenire con preavviso di almeno una settimana, riducibile a 48 ore in caso d'urgenza e dovrà contenere l'o.d.g ed essere inviata per conoscenza al Direttore dell'Ente.

Qualora fosse necessaria la presenza di uno o più dipendenti o professionisti dell'Ente, il Presidente del Comitato dovrà farne richiesta scritta e motivata al Direttore dell'Ente.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

Delle riunioni verrà redatto, a cura di uno dei componenti, un sintetico verbale, che verrà consegnato ai componenti alla prima riunione successiva ed entro 15 gg. al Direttore della Casa di Riposo.

Art. 10

Sede delle riunioni

Il Comitato si riunirà nella sala assegnata, non in via esclusiva, che si individua nella sala animazione. Nel caso in cui la stessa dovesse essere occupata da altre attività, sarà individuato un locale sostitutivo idoneo.

Art. 11

Norma finale

Il presente regolamento, adottato con deliberazione n. 005 del 02/04/2012, entra in vigore a partire dal 16 Aprile 2012.